



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 139

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A. S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITA' AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Il giorno 28.09.2021 ad ore 18.05 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Maestranzi Dario**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/67 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2004 n. 166 sono stati affidati all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A.), in base all'art. 8 della L.p. 13.11.1992 n. 21, recante la "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", la gestione e la manutenzione degli alloggi di edilizia pubblica di proprietà comunale al fine di gestire le politiche della casa con l'obiettivo di garantire un efficace e positivo impatto sulla qualità dei servizi erogati all'utente/inquilino. In data 3 agosto 2005 è stata sottoscritta apposita convenzione, num. raccolta 19.214, per una durata di 9 anni e con prima scadenza nell'agosto 2014;

atteso che con la Legge provinciale 07.11.2005 n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale delle casa e modificazioni della Legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", l'Istituto è stato trasformato in una società per azioni - I.T.E.A. S.p.a. - totalmente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento;

preso atto che, ai sensi dell'art. 33 e dell'allegato A) della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" (cosiddetta Legge di riforma istituzionale), I.T.E.A. S.p.a. è stata qualificata Ente strumentale della Provincia per l'attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e reperimento alloggi;

atteso altresì che la sopra citata Legge di riforma istituzionale ha previsto, all'art. 8, comma 4 che le funzioni amministrative in materia di edilizia pubblica e sovvenzionata sono trasferite ai Comuni e alle Comunità con l'obbligo della gestione associata;

dato atto che il Comune di Trento è stato quindi individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla L.p. 15/2005 e che con Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2011 n. 146 sono state trasferite ai Comuni del territorio Val d'Adige le funzioni amministrative relative all'edilizia pubblica e sovvenzionata, con l'obbligo di gestione associata;

considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4 della L.p. 15/2005 per attuare la politica provinciale della casa, deve utilizzare gli alloggi in proprietà o comunque in disponibilità di I.T.E.A. S.p.a., stipulando la convenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lettere c) e d) della medesima Legge;

atteso che gli alloggi di proprietà o comunque in disponibilità dell'I.T.E.A. S.p.a., compresi quindi anche quelli comunali, sono assegnati in base ad una graduatoria unica gestita dal Comune di Trento e revocati sempre dallo stesso sulla base della normativa provinciale; il canone sociale/sostenibile è determinato dalla L.p. 15/2005 e dal suo Regolamento di esecuzione;

atteso che I.T.E.A. S.p.a. è dunque subentrata all'omonimo Istituto nella convenzione per la gestione degli alloggi comunali, in linea anche con quanto previsto dalla Legge provinciale 3/2006, che all'art. 13 - Servizi pubblici di Comuni, Comunità e Provincia -, comma 8, dispone che l'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (I.T.E.A. S.p.a.) continua ad operare a favore dei Comuni e delle Comunità;

dato atto che la Legge provinciale 09.08.2013 n.16 (Legge finanziaria provinciale 2014) all'art. 19 recante modificazioni della L.p. 16.06.2006 n. 3 ha disposto che "Le convenzioni, di cui all'art 1, comma 3, lettera c) della L.p. n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del Comune o della Comunità interessati, al 31 dicembre 2015";

dato atto che, successivamente, la Legge provinciale 03.06.2015 n. 9 (Legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) all'art. 7, comma 2 recante modificazioni della L.p. 16.06.2006 n. 3 ha disposto la possibilità di prorogare ulteriormente le convenzioni, sempre su richiesta del Comune o della Comunità interessati, non prevedendo più una scadenza per la proroga;

preso atto che, al contempo, la L.p. 15/2005, all'art. 7, comma 4 ha disegnato un assetto che prevede anche la possibile partecipazione degli Enti locali al capitale sociale di I.T.E.A. S.p.a., che configurandosi come organismo in house, consentirebbe l'affidamento diretto della gestione del servizio tramite convenzione;

dato atto dunque che, sulla base della sopracitata normativa, la convenzione per la

gestione degli alloggi comunali di edilizia abitativa pubblica di cui alla sopra citata deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2004 n. 166 è stata, dal 2015 al 2020 annualmente prorogata, a condizioni invariate, con la prospettiva di perfezionare l'iter di partecipazione alla società con i criteri delle società in house. Ciò anche in considerazione di quanto previsto dal "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 08.04.2016 n. 542, in particolare al punto 2.1 dell'Allegato 2 ove venivano configurati gli scenari possibili di trasformazione di I.T.E.A. S.p.a. tra i quali, per l'appunto, l'approntamento degli schemi funzionali per rispondere ai requisiti dell'istituto denominato in house providing (con l'ingresso degli Enti affidanti nella compagine sociale);

ricordato che anche il Consiglio comunale si è espresso nel merito e, con propria deliberazione 17 gennaio 2018 n. 5, ha approvato l'ordine del giorno avente ad oggetto "Partecipazione del Comune di Trento ad I.T.E.A. S.p.a. anche mediante conferimento del patrimonio di edilizia pubblica ad uso abitativo di proprietà comunale", impegnando il Sindaco e la Giunta comunale a:

1. attivarsi presso la Provincia affinché sia avviato in tempi brevi il percorso finalizzato all'ingresso del Comune nella compagine societaria di I.T.E.A. S.p.a., anche mediante conferimento di alloggi di proprietà comunale;
2. a coinvolgere il Comune di Trento e gli altri Enti locali interessati nella definizione degli aspetti di natura patrimoniale, economica e fiscale necessari a concretizzare la partecipazione degli stessi e nella definizione della governance con caratteristiche tali da garantirne la qualificazione come società in house providing;

considerato che il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1" approvato con deliberazione della Giunta provinciale 4 dicembre 2020 n. 2019 ed in particolare il punto 2.4 dell'Allegato A) ha formalizzato un nuovo indirizzo sulla configurazione di I.T.E.A. S.p.a. qualificandola come strumento:

1. organizzato in forma societaria per l'erogazione dei servizi di interesse economico generale nel campo dell'edilizia abitativa;
2. di proprietà unicamente provinciale;
3. deputato, per espressa norma legislativa provinciale, alla gestione del servizio di edilizia abitativa su tutto il territorio provinciale, inclusa la gestione delle graduatorie per il relativo accesso;
4. declinato funzionalmente secondo il confermato schema dell'in house providing;

rilevato che, ai sensi del citato Programma provinciale gli Enti locali, tramite esplicita e nuova disposizione legislativa provinciale saranno autorizzati a cedere ad I.T.E.A. S.p.a. il proprio patrimonio abitativo disciplinando successivamente i rapporti di partecipazione e rappresentanza o ad affidarne la gestione ad I.T.E.A., nell'ambito della quota di attività extra moenia che essa, quale società in house, può svolgere nei confronti di Enti affidanti non partecipanti (fino al 20% del fatturato, ex art. 16 del D.Lgs. 19 agosto n. 175);

dato atto che con note prot. n. 294442 del 16.12.2020 e prot. n. 29863 del 04.02.2021 a firma del Sindaco è stata formulata ad I.T.E.A. S.p.a., in base alla normativa vigente, la richiesta di un'ulteriore proroga della convenzione;

considerato che I.T.E.A. S.p.a. con note prot. n. 298904 del 21.12.2020, prot. n. 137506 del 24.05.2021, prot. n. 174180 del 01.07.2021, in attesa della definizione della configurazione complessiva del servizio di edilizia abitativa, si è dichiarata disponibile solo previo riconoscimento da parte del Comune di maggiori compensi, definiti sulla scorta di quanto stabilito nella convenzione per l'affidamento dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale stipulata con la Provincia autonoma di Trento;

preso atto che I.T.E.A. S.p.a., nelle more della definizione degli aspetti amministrativi ed economici, ritenendolo coerente con le previsioni della L.p. 15/2005, ha comunque proseguito, senza soluzione di continuità, nell'attuale gestione, garantendo il mantenimento dei livelli di servizio e incassando i canoni dagli inquilini per conto del Comune;

preso atto che ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.p. 15/2005 la Provincia autonoma di Trento, tramite I.T.E.A. S.p.a. opera in qualità di soggetto erogatore del servizio di edilizia sociale e provvede al relativo finanziamento;

considerato che la Provincia autonoma di Trento ha approvato con deliberazione del 22.12.2020 n. 2270 lo schema di convenzione per l'affidamento ad I.T.E.A. S.p.a. dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale ai sensi della L.p. 15/2005 e per la messa a disposizione degli alloggi sociali di sua proprietà definendo altresì la modalità di finanziamento del servizio

pubblico di edilizia sociale;

preso atto, più nel dettaglio, che la convenzione della Provincia, qualificando il servizio come SIEG ed applicando la decisione della Commissione europea 2012/21/UE, disciplina in modo preciso il sistema di compensazione, i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione e le misure intese a prevenire ed eventualmente recuperare la sovracompensazione, atteso che l'importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio; viene imposta a tal fine l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività finalizzate all'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale, rispetto alle attività svolte in regime di economia di mercato;

preso atto che, posti i costi di gestione così oggettivamente definiti, I.T.E.A. S.p.a., in quanto partecipata unicamente dalla Provincia, non può accettare incarichi extra-moenia la cui gestione sia palesemente in perdita e che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale l'ulteriore attività, svolta oltre l'80% del fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, motivo per il quale chiede il riconoscimento di un maggior compenso;

rilevata l'impossibilità per l'Amministrazione comunale di accettare la proposta formulata da I.T.E.A. S.p.a. di proroga della convenzione a condizioni variate, posto che per sua natura la proroga non può che differire il termine finale del rapporto, fermo restando quanto regolato dall'atto originario per le restanti parti;

preso atto che, da ultimo, a seguito delle numerose interlocuzioni, anche con il Consiglio delle Autonomie Locali, da cui emergevano le difficoltà degli Enti locali a definire il quadro normativo in cui collocare le richieste di I.T.E.A. S.p.a., con la Legge provinciale 4 agosto 2021 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023) è stato nuovamente modificato l'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 prevedendo che le convenzioni scadute alla data di entrata in vigore della Legge sono rinnovate fino al 31.12.2022 su richiesta del Comune o delle Comunità interessate, in considerazione del processo di riorganizzazione istituzionale relativa alla funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata prevista nell'ambito della revisione della stessa Legge di riforma istituzionale;

atteso che dalla lettura della relazione illustrativa del disegno di legge concernente l'assestamento del bilancio provinciale 2021-2023 si evince che la Provincia autonoma di Trento ha inteso consentire il rinnovo delle convenzioni tra Comuni/Comunità e I.T.E.A. S.p.a., al fine di garantire la continuità operativa da parte degli Enti locali nell'erogazione di un servizio a favore di un diritto primario come quello abitativo individuando una modalità di regolazione in via transitoria dei rapporti. La norma è funzionale a garantire in questo periodo di transizione il raggiungimento degli obiettivi previsti al punto 3.7 del DEFP (garanzia del diritto all'abitazione), considerato il coinvolgimento di I.T.E.A. S.p.a. quale soggetto attuatore;

atteso che il quadro normativo ad oggi riconosce, agli artt. 1 e 4 della L.p. 15/2005 un ruolo centrale ed imprescindibile ad I.T.E.A. S.p.a., delineando un sistema nel quale gli Enti locali affidano la gestione degli alloggi di proprietà;

atteso inoltre che gli sviluppi futuri immaginati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 2020, pur disegnando un Ente gestore partecipato esclusivamente dalla Provincia, senza più cenno all'ingresso degli Enti locali nella compagine societaria, rinforza ulteriormente la centralità di I.T.E.A. S.p.a. nelle politiche abitative degli Enti locali della Provincia, assegnandole persino la gestione delle graduatorie; resta da definire in accordo con la Provincia, alla luce dell'attuale disciplina ed entro il 31.12.2022, la modalità di governance anche attraverso la condivisione di appositi patti parasociali e conseguenti all'eventuale conferimento degli alloggi di proprietà comunale;

atteso che l'attività di cui alla convenzione in oggetto, qualificandosi come gestione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune da parte di I.T.E.A. S.p.a., è strumentale all'erogazione del servizio di edilizia pubblica come previsto dalla L.p. 15/2005;

considerata la peculiarità e complessità della gestione degli alloggi sociali, che necessita di particolare attenzione verso i soggetti più deboli e vulnerabili, che attua la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, nell'intento di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati e che pone quindi a carico del gestore oneri ulteriori legati ad una serie di attività che coinvolgono diversi aspetti dell'abitare, quali ad esempio la gestione della morosità, la gestione dei controlli, la verifica periodica della condizione economico-patrimoniale attraverso la valutazione dell'ICEF, la tutela dei soggetti deboli, la gestione della carta dell'inquilino;

considerato che ad oggi su 451 alloggi comunali in gestione, 433 alloggi sono occupati da inquilini di edilizia residenziale pubblica e che su essi sono attivi procedimenti di cambio alloggio, subentro, revoca, gestione della morosità;

considerato che inoltre su tali alloggi I.T.E.A. S.p.a., a partire da luglio 2021, ha già avviato la campagna per la verifica del possesso dei requisiti per l'anno 2021, come previsto dall'art. 9, comma 11 della L.p. 15/2005 e l'art. 13, comma 1 del Regolamento di esecuzione, secondo cui i nuclei familiari residenti negli alloggi di edilizia abitativa pubblica hanno l'obbligo di sottostare, entro il 31.10 di ogni anno, alla verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, ed al conseguente ricalcolo del canone;

ritenuto che permangano altresì le ragioni di convenienza economica, organizzativa e qualitativa del servizio per proseguire nella gestione da parte di I.T.E.A. S.p.a. degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune, posto l'intento dell'Amministrazione di attuare le politiche della casa in modo da garantire un efficace e positivo impatto sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, in base alla considerazione che I.T.E.A. S.p.a. rappresenti una struttura tecnica ed amministrativa specializzata nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che la presenza di un unico referente nella gestione degli alloggi abbia un notevole valore qualitativo e funzionale in ragione delle utilità pratiche per il cittadino;

ritenuto che in questo quadro normativo, nel quale le politiche della casa sono saldamente incardinate sul ruolo di I.T.E.A. S.p.a., anche in considerazione delle dimensioni e dell'esperienza accumulata dalla stessa, al fine di garantire la continuità del servizio, il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi a tutela degli utenti, la scelta più opportuna sia quella di continuare ad avvalersi di I.T.E.A. S.p.a., in considerazione dell'impegno della Provincia di definire entro il 31.12.2022 gli scenari di sviluppo del servizio pubblico di edilizia sociale a livello provinciale e il ruolo degli Enti locali;

attesa quindi la necessità, nelle more della definizione a livello provinciale, sia del quadro normativo di riferimento in materia di edilizia abitativa pubblica che dei programmi di riorganizzazione societaria, attualmente in evoluzione, di regolare in chiave transitoria, il rapporto tra Comune e I.T.E.A. S.p.a.;

richiamata la nota prot. n. 217877 di data 19.08.2021 a firma del Sindaco di richiesta della disponibilità al rinnovo della convenzione e le condizioni da applicare, precisando che la decorrenza sarà a far data dalla deliberazione consiliare di approvazione;

richiamata la nota di I.T.E.A. S.p.a. prot. n. 220434 di data 23.08.2021 nella quale viene evidenziato che la modifica normativa provinciale e il conseguente rinnovo della convenzione a far data dalla deliberazione consiliare non consente ad I.T.E.A. S.p.a. di coprire i costi sostenuti per l'esercizio di fatto del servizio a favore del Comune ponendo I.T.E.A. S.p.a. in una situazione critica;

atteso altresì che nella medesima nota I.T.E.A. S.p.a., richiamando quanto già segnalato con la nota prot. n. 298904 del 21.12.2020 ha precisato, sulla base dei criteri definiti nella convenzione approvata dalla Provincia per l'affidamento ad I.T.E.A. S.p.a. dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale, che i nuovi costi di gestione richiesti per gli immobili comunali sono oggettivamente definiti, in coerenza con i costi sostenuti per gli alloggi propri o in disponibilità della Provincia, ed ha provveduto a quantificare gli importi, distintamente per gli alloggi e gli usi diversi;

ritenuto quindi di prendere atto che I.T.E.A. S.p.a. ha proseguito e sta proseguendo senza soluzione di continuità nell'attuale gestione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune, dei relativi locali e spazi accessori e delle altre unità ad uso non residenziale comprese negli edifici stessi e di riconoscerle, per le motivazioni esposte, i maggiori costi sostenuti per l'importo di euro 52.500,00;

ritenuto infine di procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 come modificato con Legge provinciale 4 agosto 2021 n. 18, al rinnovo della convenzione stipulata in data 03.08.2005 n. raccolta 19.214 fino al 31.12.2022;

evidenziato che con il rinnovo, allo schema di convenzione originariamente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 21.12.2004 n. 166, sono state apportate modifiche limitatamente all'art. 11 relativamente alla definizione dei rapporti finanziari sulla base di quanto proposto da I.T.E.A. S.p.a.; l'articolo in questione inoltre è stato integrato, per una migliore leggibilità, con le precedenti modifiche convenute tra le parti in data 13.06.2011;

visto lo schema dell'atto di rinnovo rimesso in allegato alla presente (Allegato A) che, firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

dato atto che la presente proposta è stata approvata dalla Conferenza permanente

dei Sindaci con deliberazione 03.09.2021 n. 3;

accertato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e dalla Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione nella seduta congiunta del 02.09.2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visto l'emendamento atto ad incidere sul punto n. 11 del dispositivo, acquisito il 28.09.2021 al prot. n. 254623 ed approvato dall'aula durante l'adunanza odierna, elaborato dal Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli, teso nello specifico a sostituire ivi le parole «per definire» con le parole «al fine di proporre al vaglio del Consiglio comunale la definizione»;

atteso che detto emendamento è corredato in calce dal parere di regolarità tecnico-amministrativa reso dalla Dirigente del Servizio Politiche abitative e dal parere in ordine alla regolarità contabile reso dalla Segretaria generale con richiamo all'art. 85, comma 6 del Regolamento interno del Consiglio comunale, ambedue di data 28.09.2021 e di segno favorevole;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale 07.11.2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale delle casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”;
- Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i. “Norme in materia di dell'autonomia del Trentino”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, in considerazione della necessità di attivarsi il prima possibile per la definizione dei rapporti nascenti dal provvedimento in oggetto, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito

della votazione allegato;
sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto che I.T.E.A. S.p.a., in virtù della convenzione stipulata in data 03.08.2005 num. raccolta 19.214, ha proseguito e sta proseguendo senza soluzione di continuità nell'attuale gestione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune, dei relativi locali e spazi accessori e delle altre unità ad uso non residenziale comprese negli edifici stessi;
2. di rinnovare, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, così come modificato dall'art. 39 della Legge provinciale 4 agosto 2021 n. 18, dalla data di esecutività della presente e fino al 31.12.2022 la convenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lett. c) della L.p. 15/2005, per la gestione da parte di I.T.E.A. S.p.a. degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune, stipulata in data 03.08.2005 numero raccolta 19.214, al fine di garantire la continuità operativa nell'erogazione del servizio di edilizia sociale, alle nuove condizioni economiche proposte da I.T.E.A. S.p.a.;
3. di approvare lo schema dell'atto di rinnovo (Allegato A) predisposto dal Progetto Politiche abitative, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di impegnare la somma di euro 52.500,00 (i.v.a. compresa) a titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti da I.T.E.A. S.p.a. per la gestione di cui al punto 1 dal primo gennaio 2021 e sino alla data di esecutività della presente e di imputare la spesa al capitolo 608 (Provvigioni ad I.T.E.A. S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali), con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 – 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di impegnare la spesa relativa al rinnovo di cui al punto 2 per la gestione della convenzione per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 per l'importo complessivo di euro 214.500,00 (i.v.a. compresa), e di imputare la maggiore spesa di euro 17.500,00 al capitolo 608 (Provvigioni ad I.T.E.A. S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 – 2023 che presenta la necessaria disponibilità, e di imputare la spesa di euro 197.000,00 al capitolo 608 (Provvigioni ad I.T.E.A. S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021 – 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dichiarare che le obbligazioni di cui ai punti 4. e 5. diverranno esigibili, in relazione alla specifica competenza, entro il 31.12.2021 ed entro il 31.12.2022;
7. di rinviare la liquidazione a successivi atti sulla base della presentazione della documentazione espressamente prevista in convenzione;
8. di autorizzare la prosecuzione del servizio nelle more della stipulazione del contratto;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata, la Dirigente del Progetto Politiche abitative;
10. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera h) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Progetto Politiche abitative;
11. di impegnare la Giunta comunale a proseguire le interlocuzioni con la Provincia al fine di proporre al vaglio del Consiglio comunale la definizione nei tempi previsti dalla legge, e quindi non oltre il 31.12.2022, e in relazione all'assetto che la nuova riforma istituzionale delineerà, della migliore configurazione del rapporto con I.T.E.A. S.p.a. e una riforma delle politiche abitative che permetta di meglio integrare gli obiettivi comunali con quelli provinciali;
12. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITA' AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

Favorevoli: n. 38 (Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frchetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 28.09.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 67 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A. S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 settembre 2021

Servizio Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 67 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A. S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITÀ AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. RINNOVO TEMPORANEO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	Tipologia	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2021	08021.03.00608	U.1.03.02.99 .999	5702			52.500,00	"	92211 (8877963)
U		2021	08021.03.00608	U.1.03.02.99 .999	5702			17.500,00	"	92212 (8877964)
U		2022	08021.03.00608	U.1.03.02.99 .999	5702			197.000,0 0	"	92223 (8878898)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 07.09.2021